

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N. 7 del 19 FEBBRAIO 2024

Oggetto: Affidamento diretto dell'incarico per l'erogazione di prestazioni medico specialistiche in geriatria al dott. A.Qasem – Periodo gennaio/aprile 2024- (CIG B02BB45FD5)– Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.Lgs.36 del 2023.

IL DIRETTORE

Premesso

- che questo Ente, quale gestore di una Residenza Sanitaria Assistenziale autorizzata alla gestione di due moduli residenziali riservati rispettivamente a soggetti con disabilità di natura cognitivo comportamentale ed in stato vegetativo persistente, deve garantire, in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione GRT n.402/04, prestazioni mediche specialistiche a favore dei propri utenti inseriti nei suddetti moduli;
- che, già negli anni 2017/2023, il suddetto incarico veniva conferito al dott. Ahamad Amedeo Qasem , specialista in geriatria ;
- che il suddetto dott. Qasem, opportunamente interpellato, si è dichiarato disponibile a fornire il suddetto servizio di assistenza medica specialistica a favore degli ospiti della Struttura, anche nell'anno 2024, alle condizioni di cui alla bozza di convenzione allegata al presente atto **sub "a"** a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno e vantaggioso per l'Azienda conferire il suddetto incarico al Dr. Ahamad Amedeo Qasem relativamente al primo quadrimestre corrente anno e ridefinire successivamente, previa stipula di apposito accordo, le ore di assistenza medica specialistica di cui l'Azienda necessita in base al numero degli ospiti effettivamente presenti nei suddetti moduli residenziali specialistici;

Visto l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36 del 2023, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;*

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) **affidamento diretto** dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*

Visto l'art. 17, comma 2, del D.lgs 36 del 2023, il quale prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alle capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare, per il loro modesto valore, molto al di sotto della soglia comunitaria ;

Preso atto :

- dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36 del 2023, nel quale, all' art.3, comma 1, lett. d), viene definito l' "affidamento diretto" come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art.50, comma 1, lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali e speciali previsti dal medesimo codice"*;
- dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- dell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, ove, all'art.1, comma 2, in merito all'imposta di bollo, si prevede che *"Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro"*;
- dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto il contratto è stipulato *" mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato...."*;

Tenuto conto infine che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al nuovo Codice dei Contratti;

Dato atto che il Budget annuale in corso di predisposizione consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

Rilevato che sono stati sottoscritti dal suddetto Dr. Ahamad Amedeo Qasem il modello di autocertificazione contenente le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la comunicazione del conto corrente dedicato;

Dato atto della regolarità tecnica e contabile della presente determina ;

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso, che si intende integralmente richiamato:

di affidare, per il primo quadrimestre 2024, al dott. Ahamad Amedeo Qasem, specialista in geriatria, l'incarico di erogare prestazioni medico – specialistiche a favore degli ospiti inseriti nei due moduli residenziali della RSA riservati rispettivamente a soggetti con disabilità di natura cognitivo comportamentale ed in stato vegetativo persistente;

di stipulare, conseguentemente, con il dott. Ahamad Amedeo Qasem apposita convenzione conforme allo schema che si allega **sub “A”** a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che la spesa conseguente al conferimento dell’incarico in oggetto, ammontante a presunti €. 2.800,00 oltre IVA di legge, troverà copertura nel budget finanziario di spesa relativo all’anno 2024;

di provvedere al pagamento dietro presentazione di regolari fatture;

di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all’ art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di affidare il servizio in oggetto riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da parte del dott. Ahamad Amedeo Qasem, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto ;

di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato che verrà indicato dall’affidatario e che lo stesso è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136 del 2010;

di nominare sé stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione a tutte le fasi del presente affidamento, ivi compresa la sua esecuzione, e di dichiarare a tal fine che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza , di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

II DIRETTORE
F.to D.ssa E.Stefanini

Allegato “A” – Schema convenzione

La presente copia è conforme all’originale

Il Direttore
Dr.ssa Eugenia Stefanini

Allegato “A”

CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI UN SERVIZIO PERIODICO DI PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE IN GERIATRIA A FAVORE DEGLI ASSISTITI PRESSO LA RESIDENZA SOCIO – SANITARIA “PIO ISTITUTO CAMPANA” - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SERAVEZZA.

tra

la **Residenza Socio – Sanitaria “Pio Istituto Campana” – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**, di seguito per brevità “Azienda”, con sede legale in via F. Donati, 100/116 Seravezza (LU) P. IVA 01346420464 nella persona del Direttore Dott.ssa Eugenia Stefanini nata a Savona il 08.02.1959

e

il **Dott. Ahmad Amedeo Qasem** , Medico Specialista in geriatria , nato a il residente a C.F.di seguito per brevità “Medico Specialista “

premessso

- che l’ Azienda , quale gestore di una residenza sanitaria assistenziale, deve garantire, in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione GRT n. 402/04, prestazioni mediche specialistiche a favore dei propri utenti inseriti nei moduli residenziali riservati a soggetti con disabilità di natura cognitivo comportamentale o in stato vegetativo persistente, autorizzati per una capienza massima complessiva di n. 10 assistiti;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione

- La presente convenzione disciplina le modalità di erogazione, in regime libero professionale, di prestazioni medico specialistiche in geriatria, a favore degli assistiti nei moduli residenziali riservati a soggetti con disabilità di natura cognitivo comportamentale o in stato vegetativo persistente gestiti dalla Residenza Socio – Sanitaria “Pio Istituto Campana” ;

- Le prestazioni verranno erogate a favore dei n. 8 soggetti assistiti in regime residenziale affetti da disabilità di natura cognitivo - comportamentale oltre che a favore dei n. 2 soggetti in stato vegetativo persistente assistiti in regime residenziale di cui verrà fornito al Medico Specialista l'elenco nominativo .

Art. 2 – Modalità di svolgimento delle prestazioni mediche specialistiche

- L'attività del Medico Specialista sarà di norma articolata in un accesso mensile di circa n. 3 ore, nel mese di gennaio 2024, e in due accessi mensili di circa n.3 ore ciascuno per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2024, fatti salvi casi eccezionali di necessità in cui tale limite potrà essere superato, nei giorni e con le modalità che saranno direttamente concordate tra il Medico Specialista ed il Direttore della RSA.
- La Residenza si impegna a mettere a disposizione del Medico Specialista i locali, le attrezzature, il materiale necessario nonché il personale infermieristico e di supporto e quanto altro necessario per l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione.
- La Residenza si impegna alla tenuta, conservazione ed archiviazione delle cartelle cliniche degli ospiti, nel pieno rispetto del diritto di accesso e della normativa sulla riservatezza.
- La Residenza assicura altresì il pieno rispetto della normativa vigente, nazionale e regionale , in materia di autorizzazioni allo svolgimento delle attività sanitarie oggetto della presente convenzione.
- L'eventuale inosservanza di normative inerenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, comporterà l'automatica risoluzione del rapporto ed ogni eventuale conseguenza ai fini legali sarà a carico della parte inadempiente.

Art. 3 - Compensi per l'attività svolta e modalità di pagamento

- L'Azienda si impegna a corrispondere al Medico Specialista, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, un compenso omnicomprensivo pari a €. 400,00 ad accesso.
- La Residenza provvederà mensilmente alla liquidazione del compenso al Medico specialista, previo ricevimento della relativa fatturazione.
- Le parti danno atto che tutti i compensi sono esenti IVA ai sensi dell' Art. 10 , comma 1, n. 18 del DPR 633/72 e successive modificazioni.

Art. 4 – Registrazione presenza

- Il Medico Specialista è tenuto ad attestare la propria presenza nella RSA su apposito registro, riportando sia l'orario di inizio che quello di fine prestazione .
- In adempimento a quanto previsto al paragrafo 7) della delibera GRT n. 398 del 7.04.2015 *“Percorso di attuazione del principio della libera scelta ai sensi dell’art. 2, comma 4, L.R. 82/2009 – Accreditemento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”*, l’Azienda invierà mensilmente alla competente Commissione Asl il rendiconto delle ore di assistenza medica specialistica erogate a favore degli ospiti della Struttura, ai fini del controllo, da parte della stessa, del rispetto dei parametri di personale da parte dell’Azienda.

Art. 5 – Assicurazioni –

- E’ patto espresso fra le parti che la copertura dei rischi derivanti dalle prestazioni oggetto del presente atto, con particolare riferimento alla R.C.T., farà carico al Medico Specialista che, conseguentemente, si impegna a tenere indenne l’Azienda da qualsiasi richiesta di risarcimento dovesse pervenirle a seguito delle prestazioni rese per effetto della presente convenzione.
- L’Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del medico specialista per il raggiungimento della sede di erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

- Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Medico Specialista dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti dei contratti stipulati con l’Azienda è il seguente:

Art. 7 – Codice di condotta

- Il Medico Specialista si impegna a rispettare il codice di condotta dei dipendenti pubblici e quello approvato dall’Azienda e consultabile sul proprio sito Istituzionale.

Art. 8 - Pubblicità

Il presente atto sarà pubblicato quale conferimento di incarico sulla Sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda, sia nella sezione Incarichi e Consulenze, sia nella Sezione Bandi di gara e contratti.

Art. 9 – Decorrenza

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2024 ed ha validità fino al 30.04.2024 e non è tacitamente rinnovabile.

E' facoltà delle parti risolvere anticipatamente il presente contratto con preavviso di 30 giorni da comunicare mediante lettera raccomandata A/R.

Art. 10 – Spese

Le spese di bollo sono a carico dell' Azienda .

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d' uso, a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Seravezza, li2024

Il Medico Specialista

Dott. Ahmad Amedeo Qasem

Per la Residenza Socio – Sanitaria

“Pio Istituto Campana” – A.P.S.P.

Il Direttore – E.Stefanini